



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

**Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico  
Unità Organizzativa Servizi Forestali**

-----  
Dott. Marco Vivona

Unione Montana Alto Astico – Via Europa, 22 – 36011 Arsiero (VI)

## **CAPITOLATO TECNICO**

per le utilizzazioni del patrimonio boschivo di proprietà di Enti (art. 23 L.R. 13-9-1978, n. 52)

(Approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione esecutiva n. 69 del 14 gennaio 1997)

Lotto boschivo: “VILLAGGIO FIORENTINI 2024”

Proprietà o Piano di assestamento: Comune di Lastebasse

in Comune di Lastebasse (VI)

Particella n°4                      Località: Villaggio Fiorentini

vendita di n°134 piante di alto fusto

Massa lorda cormometrica: m<sup>3</sup> 114 + 42 q.li

Massa netta commerciale: m<sup>3</sup> 97 + 42 q.li

Valore di stima del lotto: € 3.138,00\*

Arsiero, 17/04/2024

IL TECNICO COMPILATORE

Dott. Marco Vivona

*DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE*

*(artt. 20, 21 e 24 del D.Lgs. n°82 del 07/09/2005 e s.m.i.)*

## CAPITOLATO TECNICO

Per la vendita di piante in piedi al prezzo di macchiatico base di:

- € 30,00 al m<sup>3</sup>, di presunti m<sup>3</sup> 91 di legname ricavabile da n°109 piante di altofusto di abete rosso e abete bianco;
- € 40,00 al m<sup>3</sup>, di presunti m<sup>3</sup> 91 di legname ricavabile da n°109 piante di altofusto di abete rosso e abete bianco;
- € 4,00 al q.li di presunti q.li 42 di legna ricavabile da n°16 piante di faggio;

radicate nella particella assestamentale n°4 del Piano di riassetto forestale della proprietà del Comune di Lastebasse.

### A) OGGETTO DELLA VENDITA

Art. 1 La specie, la quantità ritraibile ed il prezzo unitario delle piante di cui l'Ente esperisce la vendita, sono computati come segue:

Part.	Specie legnosa	N° piante	Assortimenti ritraibili	Massa commerciale	Valore di macchiatico (€/m <sup>3</sup> o €/q.li)	Valore a corpo (€)
4	Abete rosso	66	Assortimento unico	91 m <sup>3</sup>	€ 30,00	€ 2.730,00
	Abete bianco	43				
4	Larice	9	Assortimento unico	6 m <sup>3</sup>	€ 40,00	€ 240,00
4	Faggio	16	Legna da ardere	42 q.li	€ 4,00	€ 168,00
<b>Totale</b>		<b>134</b>		<b>97 m<sup>3</sup> 42 q.li</b>		<b>€ 3.138,00</b>

I quantitativi commerciali sopra riportati tengono già conto di un abbuono unico del 15%.

#### Piedilista

Classe diametrica	Abete rosso		Abete bianco		Larice		Totale	
	n.	m <sup>3</sup>	n.	m <sup>3</sup>	n.	m <sup>3</sup>	n.	m <sup>3</sup>
20	8	1,7	6	1,3	0	0,0	<b>14</b>	<b>3,0</b>
25	6	2,6	8	3,4	2	0,9	<b>16</b>	<b>6,9</b>
30	14	9,0	7	4,5	3	1,9	<b>24</b>	<b>15,4</b>
35	16	13,8	4	3,4	1	0,9	<b>21</b>	<b>18,1</b>
40	6	7,0	6	7,0	2	2,3	<b>14</b>	<b>16,3</b>
45	4	6,0	4	6,0	1	1,5	<b>9</b>	<b>13,5</b>
50	7	12,8	6	11,0	0	0,0	<b>13</b>	<b>23,8</b>
55	3	6,8	1	2,3	0	0,0	<b>4</b>	<b>9,1</b>
60	2	5,6	1	2,8	0	0,0	<b>3</b>	<b>8,4</b>
<b>TOTALE</b>	<b>66</b>	<b>65,3</b>	<b>43</b>	<b>41,7</b>	<b>9</b>	<b>7,5</b>	<b>118</b>	<b>114,5</b>

Diametro (cm)	Peso (q.li)	Faggio	
		n.	q.li
12	0,83	4	3,3
14	1,19	1	1,2
15	1,40	3	4,2
17	1,89	1	1,9
18	2,16	1	2,2
20	2,77	3	8,3
29	6,51	1	6,5
30	7,03	2	14,1
		<b>16</b>	<b>41,7</b>

Art. 2 La vendita delle piante in piedi avviene a tutto rischio, vantaggio o danno dell'aggiudicatario. A proprie spese e cura egli provvede ad eseguire il taglio, l'allestimento, l'esbosco ed il trasporto del legname, nonché tutti gli eventuali lavori che si rendessero necessari a tal fine, senza che per ciò egli possa pretendere indennità o compensi di sorta.

**Al termine dell'esbosco il pascolo e tutte le superfici oggetto di utilizzazione dovranno risultare libere e ripulite dai residui di lavorazione.**

- Art. 3 La vendita del legname viene eseguita a piante in piedi a corpo. L'aggiudicatario si impegna ad accettare la quantità di legname dichiarata in stima senza sollevare eccezione o riserva alcuna.
- Art. 4 Le piante da prelevare sono contrassegnate con croce rossa sul fusto e sono radicate in una fascia di 15 m di larghezza compresa fra la recinzione delle abitazioni private e il margine delle piante da preservare, contrassegnate con bollino blu sul fusto.

## **B) CONSEGNA DEL BOSCO**

Art. 5 Le ditte forestali che materialmente effettuano le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco del lotto martellato dovranno essere provviste del certificato di idoneità forestale comprovante la propria capacità tecnica e direttiva nella esecuzione delle utilizzazioni boschive, attraverso l'iscrizione all'Albo Regionale delle Imprese Forestali del Veneto istituito con la D.G.R. n°755/2021 (oppure ad analogo Albo istituito presso altra Regione, previa verifica dell'equipollenza).

Art. 6 L'aggiudicatario (e/o il responsabile dei lavori nel caso di utilizzazioni in economia o a cottimo di lavorazione) dovrà inoltrare domanda di consegna in carta legale, citando gli estremi dell'iscrizione all'Albo delle Imprese Forestali, all'Ente proprietario.

La consegna, effettuata dal tecnico forestale direttore delle operazioni di taglio alla presenza del rappresentante dell'Ente venditore, dell'aggiudicatario e/o dell'impresa che materialmente esegue i lavori, potrà aver luogo:

- a) normalmente in sito: nel qual caso il tecnico incaricato della consegna indicherà all'impresa esecutrice dei lavori l'area di intervento, gli accorgimenti tecnici da osservare in fase di esecuzione dell'utilizzazione, l'eventuale divieto dell'uso di mezzi cingolati in bosco, le vie di trasporto e strascico ed i luoghi di deposito del legname, nonché la prescrizione, in particolari condizioni, della scortecciatura sul letto di caduta, le modalità dell'eventuale accatastamento della ramaglia e di ogni altra indicazione utile ad una corretta esecuzione dei lavori. In questa fase l'aggiudicatario e/o il rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori potrà segnalare la presenza di ceppi recisi o indizi di danni anteriormente commessi;
- b) eccezionalmente in via fiduciaria. In tal caso il richiedente rinuncia preventivamente a qualsiasi pretesa d'indennizzo per eventuali mancanze di piante assegnate e si assume la responsabilità di qualsiasi danno esistente.

L'ente venditore è tenuto ad esibire in questa fase la dichiarazione dell'avvenuto accantonamento delle somme di cui agli articoli 25 e 29 del presente Capitolato.

La Ditta acquirente e/o quella esecutrice dei lavori dovrà esibire l'iscrizione all'Albo delle Imprese forestali.

Di quanto sopra verrà redatto apposito verbale da parte del direttore delle operazioni di taglio.

Art. 7 Non si potrà dare inizio ai lavori prima della consegna, pena l'immediata sospensione degli stessi e il pagamento di una penale di € 150,00. Il verbale di consegna, redatto da tecnico forestale qualificato, dovrà essere controfirmato dalle parti in causa.

Art. 8 L'aggiudicatario (e/o la ditta esecutrice dei lavori) è responsabile, a partire dal giorno della consegna sino a quello del collaudo, dei danni commessi nel bosco.

Art. 9 L'aggiudicatario (e/o la ditta esecutrice dei lavori) dovrà dare preavviso all'Ente venditore della data di inizio lavori.

Dopo la firma del verbale di consegna l'aggiudicatario non è garantito della proprietà del legname in quanto allo stesso corre l'obbligo della custodia, poiché con l'atto in parola, viene trasferito il possesso conservativo della zona dell'utilizzazione, fatto salvo il verificarsi di eventi di forza maggiore.

Art. 10 Il cantiere dovrà essere adeguatamente segnalato e il personale impiegato dovrà essere formato in materia di utilizzazione del legname schiantato. Allo scopo il Comune potrà richiedere le attestazioni di frequenza a corsi o eventi formativi.

### C) ESECUZIONE DELL'UTILIZZAZIONE

- Art. 11 L'utilizzazione riguarda TUTTE le piante come individuate ai sensi dell'art.4, secondo la planimetria allegata.  
L'accatastamento del legname dovrà avvenire ESCLUSIVAMENTE nelle aree destinate dal Comune di Lastebasse e individuate in sede di consegna del lotto. Lo stazionamento di detto materiale, se non scortecciato, non potrà avvenire oltre i termini stabiliti dal successivo art 20.
- Art. 12 Nei giorni di forte vento dovrà sospendersi l'abbattimento delle piante. Le piante saranno recise raso terra dalla parte del colletto a monte o, comunque, ad un'altezza non superiore ad 1/3 del diametro della ceppaia.  
Nel corso dell'utilizzazione del legname l'aggiudicatario e/o la ditta esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per arrecare il minor danno possibile al bosco seguendo le indicazioni a tal fine fornite dal direttore delle operazioni di taglio.
- Art. 13 E' proibito all'aggiudicatario effettuare il taglio di qualsiasi pianta non assegnata, sotto penalità delle leggi forestali in vigore. In caso di urgenza il direttore delle operazioni di taglio è autorizzato ad assegnare direttamente, su richiesta della ditta interessata, le piante non assegnate che risultassero necessarie ai fini della lavorazione, dandone comunicazione all'Ente venditore.
- Art. 14 L'acquirente dovrà tagliare ed acquistare al prezzo di aggiudicazione le piante difettose, deperite, danneggiate, schiantate ed eventualmente tagliate in contravvenzione, che si riscontrassero nel corso della lavorazione e fino al termine di essa, sempreché il quantitativo non superi il 20% della massa presunta del lotto, con diritto di opzione, sulla eventuale eccedenza.
- Art. 15 L'utilizzazione dovrà essere fatta a regola d'arte, in particolare in modo tale che le piante insistenti sul pascolo e sulle superfici contigue, comprensive di rami, cimale e corteccia, siano asportate integralmente dalla tagliata.
- Art. 16 E' vietato introdurre nella tagliata e nelle zone limitrofe, legname proveniente da altro luogo.
- Art. 17 L'aggiudicatario è obbligato a tenere i passaggi e le vie del bosco assegnato sgombri, in modo da potervi sempre e dovunque transitare liberamente. In difetto od effettuando non a regola d'arte le indicazioni riportate nel verbale di consegna e nel presente capitolato, tali interventi, nonché quelli indispensabili per il ripristino dello stato dei luoghi, potranno essere realizzati d'ufficio, da parte dell'Ente venditore con spese a carico dell'aggiudicatario, rivalendosi sul deposito cauzionale.
- Art. 18 Il concentramento ed il trasporto del legname dovranno avvenire solamente attraverso le piste, gli avvallamenti o i sentieri già esistenti. In loro assenza si dovranno seguire gli itinerari individuati in sede di consegna del lotto. In ogni caso dovranno sempre essere usati tutti i mezzi e le cautele atti ad evitare danni al suolo, al soprassuolo ed al cotico, compresa la sospensione delle operazioni di esbosco nelle giornate di forte piovosità.
- Art. 19 In fase di esecuzione dei lavori il direttore delle operazioni di taglio, per sopravvenute necessità, potrà impartire ulteriori disposizioni cui la ditta esecutrice dovrà attenersi.
- Art. 20 L'ultimazione dei lavori dovrà avvenire **entro il 15/11/2024. Entro tale data dovranno essere rimosse e trasportate in segheria tutte le cataste di legname presenti nei piazzali all'imposto.**  
Data la promiscuità del lotto boschivo oggetto di vendita con le piste da sci e gli impianti di risalita, oltre che con le pertinenze degli stessi, i lavori dovranno comunque essere sospesi nel corso dell'esercizio della stagione sciistica, indicativamente dal 20/11 al 15/04, avendo cura di rilasciare mezzi, materiali e legname in condizioni tali da non interferire con le attività sciistiche. Eventuali specifiche disposizioni potranno essere impartite dal direttore delle operazioni di taglio, cui la Ditta esecutrice dovrà attenersi.  
Le infrastrutture provvisorie realizzate per l'utilizzazione dovranno essere smantellate entro la scadenza di cui al comma precedente.

## **D) QUANTIFICAZIONE DEL LEGNAME RICAIVATO**

- Art. 21 **La vendita avviene a corpo sulla base del quantitativo stimato all'art. 1 del presente capitolato, sulla base della misurazione effettuata dall'ente proprietario; non è prevista la misurazione degli assortimenti, né l'applicazione di ulteriori sconti o abbuoni.**
- Art. 22 L'aggiudicatario potrà destinare in tutto o in parte il prodotto legnoso alla produzione di assortimenti da sega o alla cippatura, senza per questo poter pretendere prezzi differenziati.
- Art. 23 Non essendo prevista la misurazione, ad avvenuta consegna del lotto, l'aggiudicatario potrà disporre liberamente del legname utilizzato.

## **E) MODALITÀ' DI PAGAMENTO**

- Art. 24 L'atto di compravendita da stipularsi tra l'Ente venditore e l'aggiudicatario stabilirà le modalità di pagamento del legname assegnato.
- Art. 25 Ai sensi dell'art. 22, secondo comma, della Legge Regionale 13.9.1978, n. 52, l'Ente venditore, anche nel caso di taglio straordinario, è tenuto ad accantonare su apposito capitolo di bilancio, oltre alle somme derivanti dalla applicazione delle penali di cui al presente Capitolato, anche quelle per lavori colturali al fine di migliorare la struttura dei boschi e perseguire la normalizzazione della provvigione, comunque non inferiori al 10%. Nel caso di lotti venduti allestiti, l'accantonamento dovrà essere eseguito sulla base del valore di vendita decurtato dei costi di trasformazione. A questo fondo, opportunamente incrementato, possono essere attinte le somme per il pagamento delle spese connesse al progetto di taglio ed all'utilizzazione, in considerazione del fatto che la corretta applicazione delle tecniche selvicolturali rappresentano un presupposto fondamentale per il conseguimento degli obiettivi citati nell'articolo 22 della L.R. 52/78.

## **F) COLLAUDO DELL'UTILIZZAZIONE**

- Art. 26 Il direttore tecnico delle operazioni di taglio provvederà alla rilevazione di eventuali danni arrecati al bosco, purché evitabili, che verranno elencati di volta in volta in un prospetto (verbale di rilievo danni) da sottoscrivere dalle parti in causa con le eventuali controdeduzioni. L'elenco in parola servirà di base per le operazioni di collaudo. All'atto del collaudo l'Ente proprietario è tenuto a produrre apposita dichiarazione sugli adempimenti di cui agli articoli 25 e 28 del presente Capitolato..
- Art. 27 Il collaudo sarà eseguito dal direttore tecnico delle operazioni di taglio. Alle operazioni di collaudo potranno assistere il rappresentante dell'Ente venditore e l'aggiudicatario. Le risultanze del verbale di collaudo, nel quale saranno fissati i compensi e le penalità da pagarsi per le infrazioni al presente Capitolato, saranno inappellabili. Il collaudo dovrà essere eseguito entro tre mesi dalla richiesta e non potrà essere fatto con il terreno coperto di neve.
- Art. 28 La cauzione che l'aggiudicatario dovrà versare a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivati dal progetto di taglio, dal presente Capitolato e dal contratto di compravendita viene determinata nel contratto stesso e comunque non potrà essere inferiore al 10% del presunto valore complessivo del macchiatico del legname, con valore minimo di € 1.000,00.  
Detta cauzione potrà essere sostituita da una polizza fideiussoria di pari importo e potrà essere restituita solo dopo che il verbale di collaudo sarà ufficialmente trasmesso all'Ente venditore e l'aggiudicatario avrà pagato tutti i compensi e le eventuali penalità fissate nel verbale di collaudo.
- Art. 29 All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà firmare il Capitolato tecnico, in segno di presa conoscenza e completa accettazione delle norme in esso contenute.
- Art. 30 Nel caso in cui l'aggiudicatario ometta di soddisfare a tempo debito, e nel modo prescritto, in tutto o in parte le condizioni e gli obblighi del presente Capitolato e del relativo contratto, l'Ente venditore avrà piena facoltà nel costringerlo, unitamente all'eventuale fideiussore, nelle vie di legge o di recedere dal contratto, oltre che ad applicare una sanzione di € 500,00 per ciascuna violazione.

Art. 31 Lo svincolo del deposito cauzionale, o della eventuale fideiussione, è subordinato alla presentazione da parte della ditta aggiudicataria all'Ente proprietario, di un'autocertificazione prodotta ai sensi e per gli effetti dell'art. n.4 della legge 4 gennaio 1968, n.15 attestante che la ditta acquirente è in regola con gli adempimenti assicurativi e contributivi.

Art. 32 Tutte le spese connesse all'utilizzazione sono a carico dell'acquirente.

Art. 33 Ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Ente venditore e la Ditta aggiudicataria, che non si sia potuta definire in via amministrativa, verrà deferita ad un collegio arbitrale composto da tre persone, una scelta dall'Ente venditore, una dalla Ditta aggiudicataria e la terza d'accordo tra le parti da individuarsi anche nella figura del Dirigente dell'Unità Organizzativa Forestale di Vicenza o suo delegato.

Art. 34 Penalità.

- L'aggiudicatario e/o la ditta esecutrice dei lavori è obbligato ad utilizzare tutte le piante assegnate; per ogni pianta non utilizzata sarà assoggettato al pagamento di una penale di € 30,00 oltre al valore del legname ricavabile valutato sulla base del piedilista di martellata (volume cormometrico), dedotto del 15%, e del prezzo unitario offerto di macchiatico.
- Per ogni danno arrecato, se evitabile, l'aggiudicatario pagherà all'Ente venditore il triplo del suo ammontare, da valutare a mezzo dei valori di cui alla tabella annessa alle PP. di Massima e di P. F., per le piante di diametro non superiore ai 20 cm. e a mezzo del prezzo di aggiudicazione delle misure normali, per quelle di diametro superiore; inoltre potrà essere passibile di contravvenzione forestale ai sensi degli artt. 26 e 28 del R.D.L. 30.12.1923, n.3267 e delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.
- Per i danni causati al pascolo, se evitabili, l'aggiudicatario pagherà all'Ente venditore il costo di ripristino, valutato dal tecnico incaricato della Direzione Operazioni di Taglio sulla base del Prezzario Regionale Agroforestale.
- In caso di violazione del primo comma dell'art.13 l'aggiudicatario dovrà corrispondere all'Ente venditore il triplo del valore delle piante tagliate indebitamente e valutate al prezzo delle misure normali.
- Nel caso l'aggiudicatario non abbia portato a termine l'utilizzazione nel tempo stabilito all'art.20 sarà obbligato a pagare all'Ente venditore una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo sul termine fissato per l'utilizzazione fino al trentesimo, quando si procederà alla revoca dell'affidamento, fatto salvo il pagamento di tutte le penali previste del presente Capitolato, anche con eventuale incameramento del deposito cauzionale.  
Il legname non utilizzato e non sgombrato entro il periodo fissato resterà a favore dell'Ente venditore, senza che esso debba pagare all'aggiudicatario, indennità o compenso alcuno, oppure l'Ente venditore, rinunciando a tale suo diritto, potrà obbligare l'aggiudicatario a portare a termine l'utilizzazione, previo il pagamento della penale di cui al presente comma.
- In caso di mancata o non corretta esecuzione delle operazioni di esbosco (vedi artt. 35-36), da valutarsi in sede di rilievo danni, l'aggiudicatario pagherà all'Ente venditore il costo della mancata esecuzione delle operazioni, valutato dal tecnico incaricato della Direzione Operazioni di Taglio sulla base del prezzario regionale in uso per l'ultimo bando pubblicato del Piano di Sviluppo Forestale, con riferimento ai prezzi orari della manodopera ed ai prezzi unitari delle opere compiute.

Art. 35 Gestione della ramaglia:

La ramaglia dovrà essere interamente asportata dall'area oggetto di utilizzazione.

Art. 36 Altre Prescrizioni:

**Alla luce della vicinanza con le abitazioni e le proprietà private, particolare attenzione dovrà essere adottata in fase di abbattimento e di esbosco per evitare danni a terzi.**

Le superfici di deposito legname o materiale legnoso destinato a fini energetici, dovranno essere accuratamente ripulite al termine delle operazioni forestali. In caso contrario, tali operazioni saranno effettuate dal Comune di Lastebasse con addebito delle spese alla Ditta acquirente, anche con eventuale incameramento del deposito cauzionale.

L'esbosco dei prodotti e lo sgombero dei residui dell'utilizzazione dovranno eseguirsi il più rapidamente possibile senza provocare danni alla vegetazione ed alle ceppaie che rimangono a dotazione del bosco e dovrà effettuarsi nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) sono da evitare accuratamente perdite accidentali di combustibile e olio minerale sul terreno, sia a seguito delle normali operazioni di rifornimento sia per la rottura di tubi idraulici presenti sui macchinari;
- b) vanno impiegate motoseghe dotate di catalizzatore, con benzine speciali e oli lubrificanti di tipo biologico;
- c) è da evitare, per quanto possibile, il rimescolamento degli orizzonti superficiali del terreno a seguito del passaggio dei mezzi pesanti attraverso la definizione preventiva dei tracciati;
- d) è vietato abbandonare in bosco i rifiuti prodotti durante la permanenza del cantiere di utilizzazione, che verranno invece raccolti ed avviati ad un corretto smaltimento;
- e) sospensione delle operazioni con terreno molto bagnato o fangoso;

L'esbosco attraverso il pascolo dovrà avvenire su traiettorie predeterminate, evitando di rilasciare residui e di provocare scoticamenti che sottraggano superficie pascoliva. A tal fine si dovrà evitare l'esbosco nei periodi piovosi o caratterizzati da terreno bagnato.

L'aggiudicatario (e/o la Ditta esecutrice dei lavori) dovrà segnalare il divieto di accesso/scalata al materiale legnoso accatastato, al fine di prevenire il rischio di danni accidentali nei riguardi sia del personale impiegato che di terze persone.

Per quanto non previsto nel presente documento, circa il taglio, l'allestimento e l'esbosco del materiale assegnato, si fa riferimento alle disposizioni contemplate dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF) e dall'allegato Capitolato Tecnico per le utilizzazioni nel caso di Enti.

Arsiero, 17/04/2024

IL TECNICO COMPILATORE

Dott. Marco Vivona

*DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE  
(artt. 20, 21 e 24 del D.Lgs. n°82 del 07/09/2005 e s.m.i.)*

**Per presa conoscenza l'AGGIUDICATARIO \_\_\_\_\_**